



Ministero dello Sviluppo Economico

Comunicazioni

Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna

BOLOGNA: 26 Giugno 2013

Libero Uso e Autorizzazioni nelle attività private di comunicazione elettronica

Prefazione

La presente memoria è l'aggiornamento di un testo pubblicato il 24 ottobre 2007 con il titolo " *Aspetti autorizzativi delle attività di comunicazione elettronica* " .

La memoria, il cui schema rappresentativo ricalca quello del testo del 2007, contiene i principali aggiornamenti normativi nella direzione di una *maggior libertà* di installazione ed esercizio delle apparecchiature.

1 - INTRODUZIONE

Nella memoria vengono affrontati gli aspetti principali delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di apparecchiature e reti per comunicazioni elettroniche " *ad uso privato* ", di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) – Dipartimento Comunicazioni.

Si ritiene opportuno evidenziare - fin da subito - che questa tipologia di autorizzazioni consente di effettuare soltanto comunicazioni relative ad **attività di pertinenza propria**, con divieto di effettuare servizi di comunicazione in conto terzi.

In altri termini, le comunicazioni avvengono come strumento di supporto alla propria attività lavorativa o agli scopi istituzionali dell' Ente o a comunque a propri fini, non avendo - le comunicazioni - il significato di *core businnes* del soggetto che ne ha la titolarità.

Viceversa, per l'**offerta al pubblico di servizi** di comunicazione elettronica (cioè servizi di comunicazione per terzi) è necessaria una diversa tipologia di autorizzazioni definite " *ad uso pubblico* " .

L'autorizzazione " *ad uso pubblico* " non sarà oggetto di trattazione, se non in via marginale.

Lo scopo del presente lavoro è di individuare - fra l'altro - i confini entro cui l'attività di comunicazione " *ad uso privato* " può essere esercitata **senza autorizzazione ministeriale**.

Si è inteso affrontare l'argomento con un approccio **non meramente ricognitivo** e con qualche attenzione alle situazioni nuove o problematiche.

Le principali fonti normative a cui si farà riferimento sono ovviamente quelle dell'Ordinamento italiano, anche se non mancano rinvii a norme o raccomandazioni internazionali. Le principali norme italiane considerate sono :

- Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Violazioni amministrative)
- D. Lgs. vo 9 maggio 2001 n.269 s.m.i. (Immissione sul mercato delle apparecchiature)
- DM 13 novembre 2008, s.m.i. (Piano Nazionale di Ripartizione Frequenze) s.o. 255 alla GU n. 273 del 21-11-2008
- DM 28 maggio 2003 , s.m.i. (Accesso radio a servizi pubblici Internet)
- D.Lgs.vo 1 agosto 2003, n.259 s.m.i. (Codice delle Comunicazioni elettroniche)
- DM 10 gennaio 2005 , s.m.i. (Interfacce radio regolamentate)

Il corpo normativo è quindi ampio e di tutto rispetto.

Il **Codice delle Comunicazioni elettroniche** è la norma di maggior rilievo giuridico/economico ma anche di maggiore ampiezza e difficoltà interpretativa. Si cercherà pertanto di introdurre il lettore alla comprensione del Codice con la dovuta gradualità e - si spera - con sufficiente chiarezza, limitatamente agli aspetti che qui interessano.

Nella **PARTE I[^]** , dopo una sintetica esposizione di alcuni istituti giuridici di valenza generale, si riassumono le disposizioni in materia di costruzione di apparecchiature che hanno conseguenze sulla disciplina delle autorizzazioni e si illustra una classe di apparecchiature (SRD) che ha particolare importanza nella comunicazioni ad uso privato¹ sia per la sua estensione che per la sua progressiva "liberalizzazione" .

Si passa poi, nella **PARTE II[^]**, alla trattazione analitica delle diverse situazioni in cui è necessaria o meno l'autorizzazione, evidenziando le più comuni violazioni e le conseguenti sanzioni previste dalla legge.

Segue l'**Appendice** che riporta una tabella riassuntiva sintetica della materia trattata.

Si ringraziano i colleghi Cav. Moretti Pierluigi, p.i. Marozzi Filippo, p.i. Riceputi Maurizio, p.i. Tattini Claudio, dell'Ispettorato Emilia - Romagna, per i suggerimenti derivanti dalla loro diretta esperienza e per la collaborazione nella revisione del testo.

¹ Dal 2003 anche ad uso pubblico

PARTE I ^

2 – UNIONE EUROPEA E NUOVE REGOLE

E' noto che la politica comunitaria dell'Unione Europea (UE) è orientata alla progressiva costituzione di una sola Entità politica a partire da una pluralità di Stati indipendenti e sovrani. Gli istituti normativi di ciascun Paese sono soggetti ad una continua opera di aggiornamento, per iniziativa degli Organi della stessa Unione e secondo regole definite e condivise. Il processo comporta – di fatto - una progressiva perdita di sovranità nazionale per ciascun Paese, ma anche una positiva **armonizzazione delle singole norme locali** a vantaggio della comune cittadinanza europea.

A fondamento dell'Unione Europea sta la realizzazione di un *mercato comune*, che presuppone e comporta il progressivo superamento di tutte le barriere alla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali (le cosiddette *quattro libertà*).

Pertanto non meraviglia che la produzione legislativa europea sia orientata, oltre che ad armonizzare i singoli istituti giuridici, anche ad aumentare le libertà personali sia dal lato dell'offerta (fabbricante / commerciante) che dal lato della domanda mercantile (installatore/ utilizzatore).

Il settore delle comunicazioni elettroniche non è estraneo a questo processo di trasformazione, che si traduce nella progressiva libera circolazione delle apparecchiature di comunicazione elettronica e nel contestuale processo di riduzione dei vincoli formali al loro "*libero uso*".

Anche l'approccio al tema dei *servizi pubblici* risente di questo orientamento, che si traduce nel riconoscimento del diritto a fornire servizi pubblici a chiunque voglia fare impresa nel settore, con ciò innovando rispetto all'art.43 della Costituzione Italiana, che prevedeva viceversa una riserva legislativa a favore dello Stato e degli altri Enti pubblici (monopolio). Questo nuovo approccio ha comportato, in molti casi, l'abbandono dell'istituto giuridico della *concessione* a favore di quello dell'*autorizzazione*.

La nuova "*libertà europea*" non significa ovviamente assenza di regole, ma presenza di regole nuove ed armonizzate nell'Unione.

Le competenze, che erano patrimonio di Organi Statali – quali ad esempio le regole e le specifiche che consentono la coesistenza di utilizzatori radio non interferenti – sono state delegate in gran parte ad Organismi Privati². In questi ambiti possono riscontrarsi - più facilmente - problemi e violazioni di norme.

² Allo Stato è rimasto, ad esempio, la responsabilità di adeguare il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze alle norme sopranazionali di armonizzazione delle bande di frequenze.

3 - L'AUTORIZZAZIONE E LA CONCESSIONE

3.1 – Generalità

L'**autorizzazione** è un'espressione del *potere di supremazia* della Pubblica Amministrazione (PA) e costituisce uno degli strumenti giuridici a disposizione della PA per il perseguimento dei fini di interesse generale.

Ovviamente, l'esercizio del potere di supremazia è sottoposto alla legge (che ne stabilisce i limiti riguardo alle competenze ed alla forma) e non può essere esercitato in contrasto con la tutela dei diritti e degli interessi degli altri soggetti costituzionali.

Nei casi in cui la legge riconosca l'esistenza di un *diritto soggettivo* in capo ad un'entità (ad esempio : il diritto ad installare ed esercire un'apparecchiatura od una rete per comunicazioni elettroniche), l'emissione dell'autorizzazione costituisce atto pubblico di *rottura del vincolo*³ che ne impedisce l'esercizio.

Lo scopo dell'autorizzazione è quindi quello di tradurre *in atto* un diritto posseduto dal soggetto solo *in potenza* e nel contempo armonizzare il diritto di ciascuno con il diritto di ogni altro.

L'autorizzazione può essere rilasciata dalla PA a titolo gratuito od oneroso (una tantum o annuale), secondo le disposizioni della legge. Quando è rilasciata a titolo oneroso, la somma richiesta è il corrispettivo del *costi di istruttoria* per l'emanazione del provvedimento autorizzativo ed eventualmente dei *costi annuali di verifica del rispetto degli obblighi* da parte dei soggetti autorizzati.

Se l'esercizio del diritto non può essere attuato senza l'uso di risorse demaniali cosiddette "*scarse*", la legge prevede che il soggetto debba chiedere anche la **concessione del diritto d'uso**⁴.

Si tratta in questo caso del rilascio di una concessione per traslazione di un diritto da una entità che lo possiede (lo Stato) ad un'altra entità che ne sarebbe naturalmente priva (il soggetto richiedente). Qualora si verifichi questa situazione, all'autorizzazione è annessa una concessione del diritto d'uso.

L'assegnazione dell'uso della risorsa avviene a titolo oneroso e comporta la garanzia – da parte dello Stato - del mantenimento nel tempo dell'integrità dell'uso della risorsa stessa (diritto alla protezione da interferenze).

Con riferimento alla risorsa scarsa "*radiofrequenza* ", il DM 13 novembre 2008 (Piano Nazionale di Ripartizione Frequenze) prevede la presenza di porzioni di frequenze (o bande) che non possono essere irradiate senza aver ottenuto la preventiva assegnazione con annessa concessione del diritto d'uso, mentre destina altre bande di frequenza all'uso senza concessione. In queste ultime bande, dette *bande ad uso collettivo*, sono previsti sia l'uso con sola autorizzazione sia l'uso senza autorizzazione ("*Libero uso*" sotto talune condizioni).

La legge ammette infatti che esistano situazioni in cui sia ammissibile **l'assenza di autorizzazione** : si tratta dei casi in cui l'attività è *esercibile senza problemi di compatibilità* con quelle degli altri aventi diritto. Queste circostanze, di indubbio interesse, non possono che essere tipizzate.

³ Il diritto soggettivo è sempre un diritto vincolato o relativo. Non sembra che esistano diritti non vincolati o assoluti , tranne forse il diritto alla vita (ma anche questo subisce limitazioni e condizionamenti e può essere annullato in modo legale, in talune circostanze !).

⁴ I beni demaniali sono di proprietà pubblica e non sono disponibili alla vendita.

Nel seguito si affronterà quest'importante aspetto e si mostrerà come le attività di comunicazione che si avvalgono di apparecchiature di cosiddetto " **libero uso in bande ad uso collettivo** " siano sottoposte comunque a stringenti regole tecniche di origine internazionale, che impegnano sia il costruttore che l'utilizzatore.

3.2 - La Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA)

L'autorizzazione non è tanto un provvedimento quanto piuttosto una categoria di provvedimenti che differiscono per significato e per forma. Non è questa la sede per approfondire l'aspetto giuridico della questione, per la sostanziale incompetenza dello scrivente, ma è forse sufficiente accennare al fatto che le forme di autorizzazione sono molteplici e sono conosciute con diverse espressioni : *autorizzazione, licenza, permesso, Nulla Osta, DIA, SCIA, consenso,...* ecc.... , ciascuna delle quali ha uno specifico significato.

Una particolare forma di autorizzazione è la Segnalazione Certificata d'Inizio di Attività (SCIA). Mediante il procedimento della SCIA, la legge⁵ consente di iniziare immediatamente un'attività di comunicazione ad uso pubblico (art. 25) o ad uso privato (art.99); in questo secondo caso solo se non è necessaria l'assegnazione di una specifica risorsa radio (art.107 c.3) .

Entro un periodo di 60 giorni, il Ministero può esercitare il potere di diniego; in assenza di diniego la segnalazione assume la forma dell'autorizzazione implicita (criterio del silenzio – assenso)⁶ .

Se, viceversa, fosse necessaria l'assegnazione di una specifica risorsa radio, il Ministero ha sei settimane di tempo per provvedere a confermare o negare la risorsa richiesta dal soggetto richiedente.

Non è difficile intuire che la *ratio* della norma sia squisitamente economica, nel senso della riduzione della durata del procedimento, quindi dell'approccio europeo alle libertà d'impresa (*favor* verso gli imprenditori di attività).

Si è voluto evidenziare questa forma di autorizzazione implicita perché è ampiamente in uso nelle attività di comunicazioni elettroniche e perché richiede un surplus di attenzione da parte del soggetto, potendo favorire violazioni, in modo più facile di quanto non accada nelle forme di autorizzazione esplicita.

⁵ Legge 80/05 art.3 (G.U. n. 111 del 14 maggio 2005) ha introdotto la DIA nella legge 241/90 art.19. La legge 30/07/2010 n. 122 (di conversione del D.L. 31/05/2010 n. 78) modifica l'art. 19 sostituendo la SCIA alla DIA.

⁶ La PA ha sempre la possibilità di revocare o annullare la DIA oltre i termini previsti, sotto talune condizioni previste dalla legge (potere di autotutela della PA)

4 – CENNI DI NORMATIVA PER LA COSTRUZIONE DI APPARECCHIATURE

4.1 - La Direttiva 1999/05/CE

Per affrontare la questione del *libero uso* o – viceversa – della necessità dell'autorizzazione ministeriale, è utile la conoscenza di alcuni aspetti normativi che riguardano la **costruzione delle apparecchiature** che, seppur di interesse del fabbricante, non dovrebbero essere sconosciuti al progettista di reti di comunicazioni, per il loro rilevante impatto sulle scelte progettuali.

Quanto segue si applica al nostro Paese in quanto membro dell'Unione Europea.

All'interno del processo di liberalizzazione, si inserisce a pieno titolo la Direttiva del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea 1999/05/CE, riguardante le **apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione**.

La direttiva, che è stata recepita in Italia con Decreto legislativo 9 maggio 2001 n.269 s.m.i., favorisce la libera circolazione delle apparecchiature, affidando al fabbricante la responsabilità di assicurare la conformità delle apparecchiature a **definiti requisiti essenziali** e di osservare le altre norme di corredo amministrativo che gli Stati membri hanno implementato negli ordinamenti nazionali, recependo la stessa direttiva.

Si ricorda che i *requisiti essenziali*, che devono essere rispettati e dichiarati dal fabbricante⁷, nonché evidenziati dalla marcatura **CE** di conformità alla Direttiva 99/05/CE, sono:

- la protezione della salute e della sicurezza dell'utente,
- la compatibilità elettromagnetica fra le apparecchiature,
- un'efficace uso dello spettro che eviti nel contempo interferenze dannose⁸ (solo per apparecchiature radio),
- molteplici requisiti di interoperabilità con le reti (solo per apparecchiature terminali⁹)

ETSI

L' European Telecommunications Standard Institute (ETSI) é un Ente no profit che raccoglie circa 700 membri di tutto il mondo e produce standard applicabili ovunque nel campo delle ICT fisse, mobili, radio, broadcasting, internet, ecc...

L'ETSI è riconosciuto come Organizzazione ufficiale di standard europei, che abilitano all'accesso delle apparecchiature al mercato dell'Unione Europea¹⁰

⁷ o da chi ne fa le veci, come responsabile dell'immissione sul mercato europeo

⁸ Legge 13 / 2007

⁹ sono quei dispositivi che si collegano e comunicano con la *rete pubblica* attraverso un'interfaccia standardizzata detta *terminazione di rete*.

¹⁰ cfr. sito all'indirizzo <http://www.etsi.org> : ETSI, the European Telecommunications Standards Institute, produces globally-applicable standards for Information and Communications Technologies (ICT), including fixed, mobile, radio, converged, broadcast and internet technologies. It is officially recognized by the European Union as a European Standards Organization.

Gli standards armonizzati prodotti dall'ETSI giocano un ruolo importante nell'operatività della Direttiva 1999/05/CE, poiché le apparecchiature conformi a standards armonizzati prodotti da ETSI **si presumono conformi anche ai requisiti essenziali della Direttiva 1999/05/CE**, per decisione della Commissione Europea.

Quando i costruttori adottano soluzioni diverse dagli standards armonizzati, devono dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali attraverso le procedure previste dalla stessa Direttiva.

Mercato mondiale e violazioni

Merita particolare attenzione il fatto che oggi moltissima produzione avviene nei Paesi asiatici, sia per conto di grandi aziende occidentali responsabili del processo produttivo, sia di aziende locali.

Nel primo caso, la commercializzazione del prodotto avviene sotto la diretta responsabilità della stessa azienda occidentale, nel secondo caso, la commercializzazione avviene tramite piccole aziende occidentali che acquistano il prodotto dall'azienda asiatica ed assumono la diretta responsabilità dell'immissione sul mercato (cioè assumono gli stessi obblighi dei costruttori ai fini di legge).

Oggi non sono poche le grandi aziende asiatiche che commercializzano con il proprio marchio sia apparecchiature destinate all'"uso privato" sia apparecchiature per il mercato degli operatori "ad uso pubblico" che degli utenti di tali reti.

Tutte devono garantire il rispetto delle regole della Direttiva 1999/05/CE attraverso la loro filiale europea od il cosiddetto Mandatario o Rappresentante.

Poiché le apparecchiature sono ovviamente costruite per il mercato globale, quindi con la dovuta flessibilità di adattamento alle diverse regole, sia per l'uso delle frequenze che per le potenze utilizzabili (FCC, CE,.....), la possibilità che si verifichino violazioni delle norme vigenti nello specifico mercato regionale (ad esempio europeo) non è trascurabile, soprattutto nel caso in cui la commercializzazione avvenga ad opera di piccole aziende non direttamente coinvolte nel processo produttivo.

Ad esempio, è il caso dei sistemi radio per trasmissione dati ad alta velocità costruiti secondo le norme internazionali IEEE 802.11, (standard WI-FI), che possono essere usati in contrasto con le norme dell'ETSI, applicabili nell'Unione Europea.

Si consideri al riguardo che oltre alle eventuali sanzioni a carico del responsabile dell'immissione sul mercato, anche l'installazione e l'uso di apparecchiature eventualmente non conformi, espone l'installatore e l'utilizzatore a sanzioni reali (sequestro / confisca) e/o pecuniarie.

Ovviamente anche le apparecchiature portatili ancorché di "libero uso" devono risultare conformi alla Direttiva (cioè con la marcatura CE di conformità ed utilizzate come indicato dal costruttore nelle istruzioni).

4.2 – La Decisione della Commissione Europea 2000/299/CE

Nella prospettiva del sempre maggiore "libero uso" delle apparecchiature, è fondamentale la Decisione della Commissione Europea 2000/299/CE del 6/4/2000.

Con essa **si cerca di affrancare l'utilizzatore dalla necessità di chiedere l'autorizzazione all'Autorità nazionale in ogni circostanza in cui ciò sia possibile.**

Con essa vengono introdotti infatti :

- I. un sistema di classificazione delle apparecchiature secondo due classi¹¹ : **la classe 1** (suddivisa in decine di sottoclassi) che elenca le apparecchiature radio ed i terminali di telecomunicazione che (nel mercato europeo) possono essere commercializzate e messe in servizio senza restrizioni, in particolare senza obbligo di autorizzazione; **la classe 2** che elenca le apparecchiature radio con presenza di restrizioni tecniche e/o amministrative all'uso, fra cui anche obbligo quasi generalizzato di autorizzazione da parte delle singole Autorità nazionali.
- II. L'obbligo per il fabbricante **di avvertire l'utilizzatore** della presenza di restrizioni in taluni Stati membri della UE (nelle classe 2), tramite il simbolo di "alert", costituito da un punto esclamativo (!) che integra la marcatura **CE**.
Per la classe 2 è prevista anche una procedura di Notifica di immissione sul mercato all'Autorità Ministeriale e la predisposizione delle opportune informazioni all'utente, nel manuale d'uso che accompagna l'apparecchiatura.

4.3 - DM 10 gennaio 2005

Fra le disposizioni di rilievo si segnala l'art.4 comma 1 del D.Lgs.vo 269/01, relativo all'obbligo di notificazione alla Commissione Europea delle *interfacce radio regolamentate*.

L'obbligo è stato assolto con DM 10 gennaio 2005¹², con cui sono state regolamentate le interfacce radio, cioè sono state individuate e normate le specifiche tecniche relative ai principali aspetti delle apparecchiature radio in relazione alla gestione dello spettro.

E' di rilievo il fatto che le interfacce siano oggetto di revisione ed integrazione in relazione agli eventuali aggiornamenti del Piano Nazionale di Ripartizione delle frequenze (PNRF). Il più recente aggiornamento è stato attuato con il DM 23-09-2010.

4.4 – Modifiche alle apparecchiature

Particolare attenzione deve essere posta (dal progettista, dall'installatore e dall'utilizzatore) al divieto di apportare modifiche alle apparecchiature e di rispettare le eventuali indicazioni di installazione fornite dal fabbricante.

Infatti la modifica dell'apparecchiatura comporta il venir meno della conformità ai requisiti essenziali assicurati dal fabbricante ed espone il soggetto alle sanzioni previste dalla legge, che vanno dalla pena pecuniaria al sequestro / confisca.

¹¹ L'elenco aggiornato delle apparecchiature di classe 1 e 2 è consultabile sia sul sito WEB <http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rte/documents/> della Commissione Europea, sia sul sito WEB: http://www.efis.dk/sitecontent.jsp?sitecontent=RTTE_sub-classes del European Communication Office (ECO) , Organo di supporto della CEPT.

¹² S.O. alla G.U. n. 35 del 12-02-2005.

Per modifica si deve intendere anche l'uso dell'apparecchiatura per scopi non definiti dal costruttore o di modifica di parametri non solamente fisici (variazioni di *settaggi* per il SW o Firmware).

5 - LE APPARECCHIATURE " a corto raggio " (SRD)

La classe 1 comprende una grande quantità di apparecchiature, diverse per applicazione, servizi e caratteristiche tecniche.

Ampio spazio all'interno della classe 1 è riservato alle apparecchiature radio definite " a corto raggio " (**S**hort **R**ange **D**evice), che sono "... *quei radiotrasmettitori che hanno limitata possibilità di causare interferenze ad altri apparati radio,.... né possono pretendere protezione da interferenze.....* " secondo la definizione della Raccomandazione ERC/REC 70-03 della C.E.P.T. (la CEPT è la **C**onferenza **E**uropea delle amministrazioni **P**ostali e di **T**elecomunicazioni, a cui attualmente aderiscono 48 Paesi, fra cui l'Italia).

Molto spesso sono apparecchiature utilizzate per "... *collegamenti a brevissima distanza..*" , come ricorda lo stesso Codice all'art. 105, ma non necessariamente.

E' di tutta evidenza che la limitata possibilità di causare interferenze e l'assenza di garanzie di protezione da interferenze rappresentano il necessario presupposto tecnico per la possibilità di esercitare attività di comunicazione senza autorizzazione.¹³

In ambito CEPT , le apparecchiature *a corto raggio* sono elencate e classificate nella Raccomandazione ERC/REC 70-03¹⁴ e sono quasi tutte di classe 1.

La CEPT ha ricevuto il mandato (dalla Commissione Europea) :

1. di **armonizzare l'utilizzazione delle frequenze** per le apparecchiature a corto raggio¹⁵ in tutti gli Stati della UE,
2. di ampliare il numero della apparecchiature che possano beneficiare della **classificazione di classe 1**.

Ciò significa che la CEPT agisce per far evolvere la classe degli SRD verso la completa liberalizzazione, almeno nel mercato dell'Unione Europea.

Le specifiche tecniche degli **SRD di classe 1 della CEPT sono coerenti con gli Standard ETSI relativi**. Questo consente il soddisfacimento dei requisiti essenziali per la libera commercializzazione ed il libero uso delle apparecchiature in ambito UE (Decisione 2000/299/CE).

¹³ L'autorizzazione è lo strumento giuridico di armonizzazione del diritto di ciascuno con quello di ogni altro, ma quando esistono possibilità di conflitto.

¹⁴ Sito WEB : <http://www.ecodocdb.dk>

¹⁵ GU L 187 del 19-7-2005 pag.22

5.1 - La raccomandazione ERC/REC 70-03

La Raccomandazione ERC/REC 70-03 descrive i requisiti di gestione dello spettro in termini di *bande di frequenza, massimi livelli di potenza, spaziatura fra i canali e ciclo di funzionamento delle apparecchiature*.

La Raccomandazione raccoglie nei suoi "Annessi" l'elenco degli SRD suddiviso per applicazione e per ogni Annesso individua le varie bande di frequenza previste per l'applicazione¹⁶.

A completamento delle specifiche tecniche, l'Annesso indica spesso anche una Decisione del Comitato Europeo delle Comunicazioni (ECC), Organo tecnico interno della stessa CEPT¹⁷,.

Si riporta l'elenco sintetico degli attuali Annessi con le relative applicazioni e bande di frequenza:

Annesso 1	28 bande di frequenza	Non-Specific Short Range Devices	SRD non specifici
Annesso 2	2 bande di frequenza	Tracking, Tracing And Data	Rilievo vittime da valanghe ed altro
Annesso 3	3 bande di frequenza	Wideband Data Transmission Systems (WDS)	Trasmissione dati a banda larga
Annesso 4	4 bande di frequenza	Railway Applications	Applicazioni ferroviarie
Annesso 5	12 bande di frequenza	Road Transport And Traffic Telematica (Rttt)	Traffico stradale
Annesso 6	18 bande di frequenza	Radiodetermination Applications	Rilievo dei movimenti
Annesso 7	5 bande di frequenza	Alarms	Allarmi
Annesso 8	3 bande di frequenza	Model Control	Telecomandi dilettantistici
Annesso 9	15 bande di frequenza	Inductive Applications	Applicazioni induttive
Annesso 10	14 bande di frequenza	Radio Microphone Applications including Aids for the Hearing Impaired	Radio microfoni
Annesso 11	5 bande di frequenza	Radio Frequency Identification Applications	Radio identificazioni (RFID) 18
Annesso 12	7 bande di frequenza	Active Medical Implants And Their Associated	Applicazioni sanitarie

¹⁶ versione aggiornata al 24 /05/2013

¹⁷ Subentrato al Comitato Europeo delle Radiocomunicazioni (ERC) dal settembre 2001

¹⁸ Ad esempio : apparecchiature che leggono informazioni identificative di un determinato prodotto registrate su supporto informatico senza far ricorso al contatto fisico fra lettore e dispositivo contenente l'informazione

		Peripherals	
Annesso 13	4 bande di frequenza	Wireless Audio Applications	Applicazioni audio via radio

Al proposito, si può consultare il sito web della CEPT:
<http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/official/pdf/rec7003e.pdf> dove è pubblicata la raccomandazione ERC/REC 70-03 aggiornata al 24/05/2013

Non tutti gli Annessi della Raccomandazione sono stati recepiti nei Paesi della CEPT, a motivo delle particolari situazioni radioelettriche presenti in ciascuno Stato aderente. Ad oggi, il nostro Paese ha recepito una gran parte della raccomandazione.

6 - Apparecchiature particolari di classe 2

Vi sono apparecchiature radio di classe 2 che operano su bande di frequenza armonizzate e quindi riportano il simbolo di "alert" accanto alla marcatura CE, ma non sono soggette ad alcuna Notifica di immissione sul mercato all'Autorità ministeriale, né sono sottoposte all'obbligo di autorizzazione all'uso in ambito privato (sono di libero uso). Per esse sono previste solo **particolari restrizioni tecniche** di costruzione e di applicazione, che devono essere evidenziate dal costruttore nel manuale d'uso.

Il caso più importante per la sua progressiva diffusione, è rappresentato dalle apparecchiature radio di tipo HIPERLAN¹⁹ (classe 2 - sottoclasse H01), che veicolano dati a larga banda e consentono di fare servizio anche in modalità nomadica.

Queste apparecchiature sono adatte ad operare sia nelle reti private locali wireless (Radio LAN)²⁰, sia nell'ambito dei Sistemi di Accesso²¹ alle reti pubbliche di comunicazione (Internet).

Quando sono costruite per operare esclusivamente nella banda 5470 ÷ 5725 MHz, sono di classe 1 (sottoclasse 54) e quindi **sono di libero uso in ambito privato**²² (irradiano 1W e.i.r.p. medio , con densità media 50 mW / MHz).

Quando sono costruite per operare sia nella banda 5150 ÷ 5350 MHz (Lower band) che nella banda 5470 ÷ 5725 (Upper band) possono operare soltanto al chiuso (indoor) e con il vincolo di usare potenze differenziate : nella banda inferiore potenza 200 mW e.i.r.p. medio e densità media 10mW/MHz, nella banda superiore 1W e.i.r.p.

¹⁹ HIPERLAN - rete locale operante via radio ad alte prestazioni (HIgh PERformance) CEPT ECC/DEC/(04)08 : 5150 ÷ 5350 MHz ; 5470 ÷ 5725 MHz

²⁰ si identificano con la sigla WAS/ RLAN's

²¹ Ai sensi della Risoluzione 229 (WRC-03), l'attribuzione al servizio mobile, escluso mobile aeronautico, delle bande di frequenze 5.150 - 5.350 MHz 5.470 - 5.725 MHz è limitata all'implementazione di sistemi WAS, comprendenti le R-LANs.

Le bande di frequenze 5.150-5.350 MHz, limitatamente all'utilizzo all'interno di edifici, e 5.470-5.725 MHz possono essere impiegate, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, ad uso collettivo, da sistemi a corto raggio per la trasmissione dati a larga banda ad alta velocità (WAS/RLANs) aventi le caratteristiche tecniche di cui all'art. 4 della decisione 2005/513/CE, così come modificata dalla successiva 2007/90/CE

²² In ambito pubblico è necessaria l'autorizzazione ad uso pubblico (WISP)

medio e densità media 50mW/MHz e inoltre devono rispettare talune condizioni di controllo delle emissioni²³.

Altri dispositivi della classe 2 con analoghe problematiche sono i seguenti:

- a-f UWB equipment 1.6 ÷ 10.6 GHz (sottoclasse H02)
- Wideband data transmission systems 57 ÷ 66 GHz (sottoclasse H03)
- Animal implantable devices 12,5 ÷ 20,0 MHz (sottoclasse H04)

²³ Come modificate dal DM 12-07-2007 art.2, che rinvia alle decisioni UE 2005/513/CE e 2007/90/CE (G.U.n.178 del 2-08-2007)

PARTE II ^

7 – LE AUTORIZZAZIONI NEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI

L'aspetto autorizzativo è parte integrante e ineludibile del processo di progettazione e non dovrebbe essere ignorato. Il progettista dovrebbe affrontare la questione progettuale munito di conoscenze interdisciplinari, che gli consentano un approccio completo alle istanze del suo cliente (sui piani tecnico, giuridico ed economico).

L'esperienza ha mostrato che talvolta questo non accade, per cui il progettista si trasforma da prezioso consulente in involontario suggeritore di violazioni amministrative cioè procuratore di danni al proprio cliente (il destinatario delle eventuali sanzioni)

Ciò premesso, per valutare se sia necessario o meno acquisire un'autorizzazione ministeriale e per conoscerne l'eventuale forma ed estensione, occorre considerare attentamente alcuni elementi di natura tecnico /giuridica e non è sufficiente riferirsi alla sola classificazione europea (classe 1 o 2), anche se non vi può essere contrasto con essa.

Innanzitutto, per l'aspetto **dell'estensione giuridica**, il Codice specifica che l'autorizzazione abilita il soggetto **all'installazione ed all'esercizio** delle apparecchiature e/o delle reti per uso privato (art.99) od alla fornitura di reti e/o servizi a destinazione pubblica (art.25).

Fanno eccezione le situazioni in cui il Codice prevede l'esecuzione del collaudo dell'installazione da parte di un apposito Organo²⁴, prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura. In questi casi l'autorizzazione si riferisce **soltanto all'esercizio** e non anche all'installazione e viene denominata " *licenza di esercizio* " ²⁵.

Pertanto l'autorizzazione ha un'estensione giuridica che può coprire o meno l'aspetto dell'installazione, secondo i casi.

Per quanto attiene la necessità o meno dell'autorizzazione, occorre considerare contestualmente tre elementi:

- I. **la natura** dell'attività di comunicazione,
- II. **il luogo** in cui avviene la comunicazione,
- III. la natura del **mezzo trasmissivo** utilizzato.

²⁴ Ministero od altro Organo.

²⁵ E' il caso, ad esempio, delle apparecchiature radio a bordo di imbarcazioni ed utilizzate per la sicurezza della vita umana in mare, che sono soggette a collaudo obbligatorio e ad ispezioni biennali. In questo caso l'autorizzazione si riduce alla semplice licenza di esercizio dell'apparecchiatura. E' anche il caso delle apparecchiature a bordo di aeromobili.

I° Elemento: **La natura dell'attività**

Il primo elemento da considerare è la *natura* dell'attività .

Se le comunicazioni avvengono fra entità²⁶ riferibili alla stessa realtà organizzativa (o ragione sociale) che possiede²⁷ la rete di comunicazione, l'attività posta in essere è classificata "**attività di comunicazione ad uso privato**" e la relativa autorizzazione è una *autorizzazione per attività ad uso privato*.

Le Entità si possono riferire alla stessa realtà organizzativa in quanto ad essa associate da un rapporto di dipendenza o di collaborazione o di convenzione o di associazione e partecipazione ai fini,... ecc...

Anche lo Stato, le Regioni e gli altri Enti pubblici (locali o meno) possono legittimamente installare e gestire reti di tipo "*privato*" nel senso sopra definito, sotto la condizione che la comunicazione avvenga fra entità riferibili allo stesso Ente, ancorché di natura giuridica pubblica.

Se, viceversa, le comunicazioni avvengono fra entità non riferibili alla stessa realtà organizzativa (o ragione sociale) mediante una rete posseduta da un terzo, l'attività di comunicazione è classificata "**servizio ad uso pubblico**" e l'operatore che la esercita deve disporre della relativa autorizzazione denominata *autorizzazione per rete e/o servizio ad uso pubblico*.

Queste Entità sono - ad esempio - gli utenti della rete telefonica fissa o mobile, i PC , i notebook o altri dispositivi mobili connessi alla rete Internet direttamente o tramite i cosiddetti WISP.

La diversa *natura* delle due situazioni, così definite, comporta una profonda diversità degli obblighi connessi e dei costi di gestione dell'autorizzazione. Basti pensare che il rispetto delle regole della *concorrenza* è presente soltanto fra i servizi ad uso pubblico e coinvolge quindi soltanto il secondo tipo di autorizzazione.

Non sono pertanto legittimate in "*ambito privato*" le comunicazioni fra entità **non riferibili** ad una ragione sociale mediante una rete riferibile alla ragione sociale medesima²⁸. La *ratio* dell'esclusione di questa situazione è facilmente rinvenibile nella concorrenza "sleale" che verrebbe effettuata a danno degli autorizzati per servizio pubblico.

Ad esempio, non sono ammissibili in "*ambito privato*" comunicazioni fra due apparecchiature possedute da organizzazioni differenti; oppure fra entità riferibili all'organizzazione A , mediante una rete di proprietà dell'organizzazione B; oppure fra entità di A ed entità di B mediante una rete posseduta solo da A o da B. Non sono ammissibili comunicazioni fra entità degli Enti locali, delle ASL, delle Università o di altri Enti pubblici, mediante una rete posseduta dalla Regione (o dalla Provincia, ...) che fosse stata autorizzata per "*attività di comunicazione ad uso privato*".

²⁶ Ogni comunicazione avviene sempre fra due o più entità : uomo - uomo , uomo – macchina e viceversa , macchina – macchina.

²⁷ o detiene in ragione di proprietà, locazione, comodato d'uso, leasing,...ecc...

²⁸ Codice delle Comunicazioni, art. 101 " Traffico ammesso "

La rete può essere costituita indifferentemente da collegamenti wired e/o wireless (sistema TETRA, impianti analogici o digitali in bande VHF / UHF,

Non sono legittimate neppure le reti e i *servizi pubblici* di comunicazione forniti direttamente dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti locali.

Sono viceversa ammesse le reti ed i servizi pubblici di comunicazione forniti da società di diritto comune controllate dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti locali, in regime di concorrenza con gli altri operatori privati ²⁹.

La *ratio* di questa disposizione è connessa al divieto di fornire sussidi pubblici alle imprese aventi natura giuridica pubblica, che operano in un mercato in libera concorrenza³⁰.

In caso di violazione delle norme per le reti / servizi ad uso pubblico è prevista l'applicazione dell'art.98 del Codice, mentre per le reti ad uso privato gli articoli da applicare sono il 102 e 103.

Ad esempio, nel caso di reti / servizi pubblici gestiti in assenza di autorizzazione è prevista una **sanzione pecuniaria** da un minimo di € 15.000,00³¹ ad un massimo di € 2.500.000,00 da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto, oltre ovviamente alla **diffida** dal proseguire l'attività. Per i soggetti che non dovessero ottemperare alla diffida è prevista una sanzione pecuniaria da un minimo di € 120.000,00 ad un massimo di € 2.500.000,00 da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

Nel caso analogo di rete ad uso privato gestita in assenza di autorizzazione, la **sanzione pecuniaria** è compresa fra un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 , oltre al pagamento dei contributi evasi. E' prevista anche la **disattivazione e suggello** della rete ad opera del Ministero ed a spese del trasgressore.

II° Elemento : **Il Luogo**

Un secondo elemento da considerare è il " *luogo* " entro cui la comunicazione è confinata, essendo importante il fatto che essa avvenga o meno entro uno spazio posseduto dal soggetto che possiede lo strumento della comunicazione, in quanto può generare o meno la necessità di autorizzazione. La norma attuale si riferisce a questo elemento mantenendo il concetto di " *fondo* " , cioè di fabbricato o ambiente chiuso³² o terreno, che era già presente nel soppresso codice delle PT (DPR 156/73). Pertanto le comunicazioni possono essere classificate secondo il fatto che avvengano *solo entro i limiti del proprio fondo od anche fuori dei limiti*.

Le comunicazioni sono considerate entro i limiti del proprio fondo, anche se sono effettuate fra fondi contigui dello stesso possessore o su fondi non contigui ma collegati mediante opere permanenti di uso esclusivo del possessore, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi (strada).³³

²⁹ Codice delle Comunicazioni, art. 6

³⁰ Trattato della UE , Titolo V

³¹ Se il fatto riguarda impianti radio la sanzione minima è elevata ad € 50.000,00.

³² Ad esempio un mezzo di trasporto terrestre o marittimo o aereo..

³³ Codice delle comunicazioni art.99 comma 5

III° Elemento : **IL mezzo trasmissivo**

Un terzo elemento da considerare è la *natura del mezzo trasmissivo* utilizzato, cioè se le apparecchiature siano connesse tramite un dielettrico confinato (collegamenti *wired*³⁴) o un dielettrico non confinato (collegamenti *wireless*³⁵). Nel secondo caso si prevedono vincoli più severi, in considerazione della maggior tasso di conflittualità potenziale fra soggetti aventi gli stessi diritti ed operanti nello stesso spazio fisico.

Dalla combinazione di questi tre elementi (la natura dell'attività, il luogo e il mezzo) derivano le diverse ipotesi autorizzative illustrate nel seguito. secondo una declaratoria per categorie che è stata qui introdotta nella speranza di facilitare la comprensione della materia, **ma che non è presente nel Codice**. E' un tentativo di classificare una materia articolata e distribuita in varie parti del Codice.

Si ritiene inoltre conveniente iniziare la descrizione delle diverse attività, a partire proprio da quelle di cosiddetto "*libero uso*", che sono le attività di più ampia diffusione e coinvolgono - molto spesso - persone non esperte.

7.1) Attività di libero uso (D.Lgs.vo 259/03 art.105)

Le attività di libero uso sono state suddivise in quattro categorie.

CATEGORIA 1 (linee fisiche entro il fondo)

Fanno parte di questa categoria le comunicazioni che avvengono fra punti **all'interno** del proprio fondo e si avvalgono di apparecchiature che usano un dielettrico **confinato** (linee fisiche) . L'attività di comunicazione è classificata **ad uso privato** per evidenti motivi ed il contenuto della comunicazione può essere qualsiasi (voce, messaggi scritti, dati, immagini, audio /video.)

In questa categoria, cade la necessità dell'autorizzazione perché il possesso individuale del fondo e l'uso di mezzi trasmissivi confinati (wired) garantiscono **l'assenza di potenziali conflitti** con altri aventi pari diritti e quindi assicurano l'esercizio del diritto di ciascuno.

CATEGORIA 2 (radiocollegamenti entro il fondo)

Fanno parte di questa categoria le comunicazioni che avvengono **all'interno** del proprio fondo e si avvalgono di apparecchiature che usano un dielettrico **non confinato** (onde radio).

³⁴ mediante coppie metalliche, guide d'onda, fibre ottiche,...

³⁵ mediante antenne

L'attività di comunicazione è ovviamente classificata **ad uso privato** e il contenuto della comunicazione è ampio : voce e dati di varia natura, audio/video numerico.

Il Codice affida alla norma tecnica il compito di " *confinare la comunicazione rigorosamente all'interno del fondo* " (fabbricato/ambiente chiuso o terreno), indicando esplicitamente le possibili soluzioni tecnologiche: DECT³⁶, UMTS³⁷, RADIOLAN³⁸ e HIPERLAN³⁹.

Le RADIOLAN e le HIPERLAN possono operare anche al di fuori del fondo (cfr. D. Lgs 70/2012 art.70).

Le specifiche per le RADIOLAN ed HIPERLAN sono riportate nell'Interfaccia n.3 del DM 10 gennaio 2005.

In particolare, il DM adotta la raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 - Annesso 3 per le RADIOLAN, mentre consente l'operatività delle HIPERLAN nel rispetto delle limitazioni tecniche indicate al paragrafo 6 (ad esempio ammette soltanto l'uso al chiuso nella banda 5150 ÷ 5350 MHz).

Le apparecchiature sopra indicate sono di classe 1 o 2 secondo la seguente declaratoria:

- UMTS : classe 1 (sottoclasse 9)
- DECT classe 1(sottoclasse 18)
- RADIOLAN : classe 1 (sottoclasse 22)
- HIPERLAN che operano solo nella banda 5470 ÷ 5725 MHz: classe 1 (sottoclasse 54),
- HIPERLAN che operano anche nella banda 5150 ÷ 5350 MHz solo al chiuso : classe 2 (sottoclasse H01)

Con questi vincoli si tenta di determinare condizioni che assicurano la compatibilità delle attività.

Il Codice ammette la possibilità di realizzare all'interno del proprio fondo (per esempio per fondi di grande estensione) anche collegamenti punto – punto con antenne direttive che consentano di superare le distanze conseguenti alle norme internazionali, previa richiesta al MiSE della concessione del diritto d'uso della frequenza (allegato 25 art.40)⁴⁰ .

CATEGORIA 3 (radiocollegamenti particolari fuori dal fondo)

Fanno parte di questa categoria le comunicazioni che avvengono anche **all'esterno** del proprio fondo e si avvalgono di apparecchiature che usano un dielettrico **non confinato** (radio), sotto la condizione vincolante che le

³⁶ DECT – Digital European Cordless Telecommunications - Direttiva CEE 91/287 : 1880 ÷ 1900 MHz (norme ETSI ETS 300 175)

³⁷ UMTS - Sistema mobile universale di telecomunicazioni - CEPT ERC/DEC/(99)25 : 2010 ÷ 2020 MHz; cfr. PNRF nota 145B.

³⁸ RADIOLAN - rete locale operante via radio - CEPT ERC/DEC/(01)07 : 2400 ÷ 2483,5 MHz

³⁹ HIPERLAN - rete locale operante via radio ad alte prestazioni (HIgh PERformance) CEPT ECC/DEC/(04)08 : 5150 ÷ 5350 MHz ; 5470 ÷ 5725 MHz

⁴⁰ Per le reti DECT ed UMTS è ammesso anche fuori dal proprio fondo, previa richiesta di assegnazione di frequenza.

apparecchiature radio utilizzate siano del **tipo SRD** (*a corto raggio*) comprese quelle per trasmissione dati a larga banda dell'Annesso 3 (RADIOLAN), oppure siano apparecchiature **HIPERLAN**.

L'attività di comunicazione è classificata **ad uso privato** ed è tipizzata secondo un elenco in cui compaiono : segnali, comandi, voce, dati di varia natura a bassa o alta velocità.

La legge affida alla norma tecnica il compito di rendere compatibili alcuni tipi di comunicazioni in ogni ambiente.

Per la tipologia delle apparecchiature SRD diverse dalle RADIOLAN, si rimanda ai vari annessi alla Raccomandazione CEPT ⁴¹.

Per le RADIOLAN (annesso 3) e per le HIPERLAN sono previste due condizioni vincolanti contemporanee :

- I. che le apparecchiature radio utilizzate siano RADIOLAN nella banda 2400÷2483,5 oppure siano del tipo HIPERLAN nella banda 5470 ÷ 5725 MHz ⁴² oppure siano di tipo HIPERLAN nella banda 17,1÷17,3 GHz con le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3) ma in regime secondario secondo il PNRF ⁴³.
- II. che le comunicazioni avvengano fra entità della stessa ragione sociale cioè l'attività sia **ad uso privato**⁴⁴.

Per le RADIOLAN dell'annesso 3, sono ammesse in Italia potenze di trasmissione di 0,1W e.i.r.p. , ma solo con antenna integrata o dedicata, mentre per le HIPERLAN sono previste potenze fino ad 1W medio e.i.r.p.⁴⁵ (sono previste anche restrizioni sulle densità di potenza e specifici vincoli sui sistemi di controllo dell'emissione).

Non sono ammesse soluzioni che facciano uso di antenne che non rispettino i valori di e.i.r.p. previsti. In ogni caso occorre riferirsi al DM 10 gennaio 2005 e s.m.i.

Fra le più comuni violazioni riscontrate vi è il **mancato rispetto della norma tecnica**, mediante l'apporto di modifiche⁴⁶ orientate al superamento dei limiti di distanza fra le apparecchiature (violazione del DM 269/01), oppure l'installazione di reti per comunicazioni fra **entità non riferibili** alla stessa ragione sociale (violazione del Codice), oppure l'uso di **HIPERLAN a 17GHz in servizi pubblici** di accesso a Internet - WISP (violazione del Codice e del PNRF)

⁴¹ In alcuni Paesi CEPT, fra cui l'Italia, i radio microfoni operanti nella bande 174 ÷ 223 MHz e 470 ÷ 790 MHz sono classificati SRD di classe 2[^] e soggetti a SCIA a titolo oneroso (non sono di libero uso).

⁴² Decisione ECC/DEC/(04)08

⁴³ **PNRF nota 234** : La banda di frequenze 17,1-17,3 GHz può essere impiegata ad uso collettivo da sistemi a corto raggio per la trasmissione dati a larga banda ad alta velocità (WAS/RLANs) aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3). Tali utilizzazioni non debbono causare interferenze al servizio di radiolocalizzazione, né possono pretendere protezione da tale servizio. Tali applicazioni rientrano nel regime di «libero uso» ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera b) del Codice delle Comunicazioni elettroniche

⁴⁴ Per l'uso pubblico si rimanda al successivo paragrafo 8.

⁴⁵ Prevista solo nella banda 5470-5725 MHz, mentre per la banda 5150-5350MHz è prevista una potenza max eirp di 200mW

⁴⁶ Le più frequenti modifiche sono la sostituzione dell'antenna dedicata con un'antenna più direttiva e l'aumento della potenza RF.

Le sanzioni previste, in questi casi, sono il sequestro delle apparecchiature e la pena pecuniaria.

CATEGORIA 4 (radiriceventi)

Fanno parte di questa categoria le apparecchiature radio solo riceventi (anche da satellite) individuate genericamente dal Codice all' art. 105, comma 2, lettera b) , per le quali non sia prevista l'assegnazione e la protezione della frequenza a individuate categorie di attività o di servizi (assegnazione prevista da PNRF, D.Lgs.vo 259/03 art.104 c.1 lettere a), art.27, allegato 25,)

In questo caso, la caratteristica intrinseca di " *passività* " dell'attività di ricezione non rende necessaria l'autorizzazione, per l'assenza di problematiche di armonizzazione dei diritti dei vari utilizzatori, con la sola esclusione dei casi in cui la legge preveda che oltre ad *aspetti autorizzatori* (uguale diritto naturale) siano presenti *aspetti concessori* (diritto traslato per concessione), cioè sia prevista la specifica concessione del diritto d'uso della frequenza. In questo caso non è ammesso il libero uso.

L'attività di comunicazione è più propriamente un'attività di ricezione, è classificata **ad uso privato** per evidenti motivi ed il contenuto della ricezione può essere soltanto voce, messaggi scritti e dati, con esclusione dell'audio/video diffusivo⁴⁷.

7.2) - Attività soggette a SCIA a titolo gratuito.

CATEGORIA 5 (phone-center e internet-point)

Non può definirsi "*attività ad uso privato*" ma servizio pubblico in ambiente privato. Viene illustrato soltanto per evitare che si incorra in errori di interpretazione.

Fanno parte di questa categoria, i **servizi pubblici** di phone-center ed internet-point : in essi viene messo a disposizione dell'utente un'apparecchiatura terminale in grado di accedere ai servizi resi da soggetti autorizzati⁴⁸ a fornire - rispettivamente - telefonia vocale e comunicazioni dati su protocollo IP.

Il terminale può essere connesso alla rete pubblica mediante collegamento wired o wireless entro il fondo posseduto dal fornitore del terminale.

Le più comuni violazioni riscontrate in questa categoria sono:

- a) mancata trasmissione della SCIA,
- b) documentazione incompleta,
- c) installazione di apparecchiature terminali non effettuata da ditta autorizzata nei casi previsti dal D. Lgs. 198/2010⁴⁹.

Le sanzioni previste per i punti a) e b) sono la sanzione pecuniaria (art. 98 - D.Lgs. 259/03 e s.m.i.), la sospensione (revoca) dell'attività e la interruzione dei collegamenti verso il fornitore del servizio di telefonia vocale o IP.

⁴⁷ Per questi è prevista la concessione del servizio alla concessionaria pubblica RAI.

⁴⁸ Operatori di TLC o Internet Service Provider (ISP).

⁴⁹ Paragrafo da rivedere a seguito del D.L. 21/06/2013 che ha abrogato il DM 314/92

7.3) - Attività soggette a SCIA a titolo oneroso per attività private [D.Lgs.vo 259/03 art.104 c.1 lettere a) b) e c) punti 1 e 2]

Le attività sono state suddivise in due categorie.

CATEGORIA 6 (linee fisiche fuori dal fondo)

Fanno parte di questa categoria le comunicazioni che avvengono fra punti posti **al di fuori** del proprio fondo e si avvalgono di apparecchiature che usano un dielettrico **confinato**.

Si tratta di reti su supporto fisico in rame o ad onde convogliate o in fibra ottica, dedicate alle comunicazioni fra apparecchiature terminali che afferiscono ad una unica "ragione sociale" e che si sviluppano oltre i limiti dello spazio proprietario (fabbricato o terreno).

Sono spesso relative ad imprese che offrono servizi di pubblica utilità (gas, energia elettrica, acqua) o di trasporto (funivie, tramvie,...) e che hanno diritto ad imporre servitù di passaggio e di uso per ragioni di pubblica utilità.

CATEGORIA 7 (radiocollegamenti fuori dal fondo)

Fanno parte di questa categoria le comunicazioni che avvengono fra punti posti **al di fuori** del proprio fondo e si avvalgono di apparecchiature che usano un dielettrico **non confinato** (radio).

Le comunicazioni avvengono sempre fra entità che afferiscono ad un'unica ragione sociale.

Sono rinvenibili tre situazioni distinte con riferimento al diritto di essere protetti da eventuali disturbi:

1) - Attività con assegnazione di frequenza, concessione del diritto d'uso e diritto alla protezione totale dai disturbi secondo il PNRF.

Si tratta della generalità delle applicazioni di maggior rilevanza tecnica ed economica, per collegamenti terrestri a distanza qualsiasi (*reti per radiotaxi, per servizi di vigilanza , per autoambulanze, per trasporto di merci,.....*) .

Le autorizzazioni sono a titolo oneroso con eventuali contributi una tantum (per istruttoria) e con contributi annuali (per controllo, verifica e protezione).

Per i collegamenti marittimi (*navi da trasporto / pesca / diporto*) o aerei, le assegnazioni delle frequenze si riferiscono al servizio di sicurezza alla navigazione e non al singolo natante o aereo.

Sono attività che prevedono un collaudo iniziale ed ispezioni biennali a titolo oneroso(per il trasporto o la pesca), seguite dal rilascio di una *licenza di esercizio*. E' anche previsto il possesso di una *patente personale* che abilita all'uso dell'apparecchiatura.

2) - Attività senza assegnazione di frequenza e senza protezione dai disturbi generati da altri utenti delle stesse bande, ma con protezione da quelli provenienti da altre bande, sotto le condizioni del PNRF.

Si tratta sostanzialmente dei Radioamatori.

Le autorizzazioni sono a titolo oneroso con contributi annuali simbolici di modestissima entità (per controllo, verifica e protezione).

3) - Attività senza assegnazione di frequenza e senza protezione dai disturbi.

Sono attività esercitate mediante dispositivi di "debole potenza " (4W) o " a corta portata " (0,5W) o anche " a corto raggio" (SRD).

Si tratta di attività diffuse per una molteplicità di applicazioni e per collegamenti a breve distanza: *ausilio al traffico, controllo delle foreste, imprese e commercio, attività sportive o sanitarie, sicurezza della vita umana in mare, ... ecc....* .

Sono compresi i cosiddetti PMR 446 " a corta portata " (0,5 W).

Sono compresi anche i radiomicrofoni cosiddetti professionali, operanti nella bande 174 ÷ 223 MHz e 470 ÷ 790 MHz che , pur essendo classificati SRD sono equiparati - sul piano amministrativo - ad apparecchiature di " debole potenza "

Le autorizzazioni sono a titolo oneroso con modesti contributi annuali (per controllo, verifica e protezione).

7.4) - Attività soggette a SCIA a titolo oneroso per reti e/o servizi pubblici (D.Lgs.vo 259/03 art.25)

Quando la comunicazione avviene fra entità qualsiasi, è necessario un intermediario autorizzato al fornitura di un servizio pubblico in concorrenza, secondo le regole stabilite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

L'Autorità provvede, assieme al MiSE (ciascuno secondo le proprie competenze), anche alla vigilanza, al controllo ed alla irrogazione delle eventuali sanzioni.

La trattazione di questo tipo di autorizzazione esula dai limiti della presente memoria. Ad essa è riservato un intero TITOLO del Codice del Comunicazioni (fino all'art. 99).

8 - AUTORIZZAZIONE E PROTEZIONE DAI DISTURBI

Se si verificano disturbi alle comunicazioni, qualsiasi soggetto che le provochi, autorizzato o meno, è sottoposto a controllo e ad eventuale sanzione.

L'autorizzazione a comunicare conseguita a seguito di una SCIA non garantisce la protezione del soggetto disturbato in qualsiasi situazione e sottopone il soggetto disturbato agli stessi controlli eseguiti sul disturbante.

I) - Nel caso in cui si verifichino irregolarità di installazione e/o esercizio a carico dell'apparecchiatura disturbante, la protezione del disturbato viene garantita mediante l'applicazione del D.Lgs.vo 269/01 a carico del disturbante. Analoga situazione si verifica, a maggior ragione, se il disturbante è totalmente abusivo, cioè non dimostra di aver ottenuto alcuna autorizzazione, quando necessaria.

II) - Nel caso di regolare installazione e funzionamento dell'apparecchiatura disturbante, la protezione del disturbato è garantita solo alle attività con concessione del diritto d'uso della frequenza, mediante l'assegnazione di una nuova frequenza priva di disturbi. La nuova assegnazione avviene a opera della Direzione Generale di Roma.

III) - Per apparecchiature funzionanti nelle bande di frequenza definite "*ad uso collettivo e senza protezione*" ai sensi del D.Lgs.vo 259/03 art.104 comma 1 lett. c) punto 2) (radioamatori) o definite di "*libero uso*", la protezione da disturbi non è garantita. La protezione può avvenire solo come conseguenza della repressione di una violazione, posta in essere dal disturbante, che comporti il sequestro con spegnimento della sua apparecchiatura, ex lege 689/81.

9 - BANDE DI FREQUENZA IN COMUNE FRA PUBBLICO E PRIVATO

Il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF), come modificato dal DM 20-02-2003⁵⁰, prevedeva che le bande 2400 ÷ 2483,5, per applicazioni di RADIOLAN ad uso privato, 5150 ÷ 5350 MHz e 5470 ÷ 5725 MHz per applicazioni HIPERLAN ad uso privato, potessero essere riservate, oltre che a queste attività, anche ai servizi ad uso pubblico, ma rimandava la definizione della questione ad una successiva regolamentazione, che è avvenuta con DM 28-05-2003⁵¹, poi modificato dal DM 04-10-2005.

I decreti non introducono modifiche alle norme tecniche che presidiano l'applicazione⁵² ma, recependo una raccomandazione della Commissione Europea⁵³, estende semplicemente la possibilità di uso delle bande dal "*mondo privato*" al "

⁵⁰ DM 20-02-2003 (G.U. n.50 del 01-03-2003) relativo alla modifica al PNRF

⁵¹ G.U. n.126 del 03-06-03

⁵² La banda 5150 ÷ 5350 MHz è utilizzabile soltanto all'interno di fabbricati (applicazione indoor).

⁵³ Raccomandazione del 20 marzo 2003: superamento di ogni discriminazione fra tecnologie di accesso alle reti pubbliche,

mondo pubblico", cioè agli Internet Service Providers (WISP) ed agli Operatori di TLC, per l'uso in comunicazioni integrate a larga banda (tipicamente tecnologia Wi-Fi).

Nei *consideranda* del decreto, si giustifica questa soluzione con l'affermazione che si tratta di una banda ad uso collettivo senza assegnazione di frequenza, quindi senza diritti individuali d'uso⁵⁴.

Ovviamente, il collegamento radio agli " *access point* " é possibile in modalità nomadica (per consentire la fruizione su di un'intera area).

L'autorizzazione ad uso pubblico (a titolo oneroso) si ottiene mediante presentazione di SCIA, secondo le indicazioni del DM 28-05-2003 s.m.i. , che dettaglia anche i relativi obblighi dell'autorizzato.

10 - PARTICOLARITA' DEL CODICE

Nel Codice sono rappresentate alcune situazioni problematiche, che qui brevemente si commentano.

A) Comunicazioni in banda cittadina - " CB " (art. 105 punto 1 lett. P)

Le comunicazioni fra i cosiddetti "CB" si avvalgono di apparecchiature radio in definite porzioni di banda attorno ai 27MHz, con modulazioni AM o SSB o FM, canalizzate a 10kHz e massima potenza RF di 4W.

Si tratta di apparecchiature che il Codice elenca fra quelle di "*libero uso* " (art.105), ma che lo stesso Codice non ritiene si possano esercitare senza la presentazione di una "*Dichiarazione di possesso*" (così definita dal PNR 2008 – nota 49G) a titolo oneroso e con specifici vincoli (art. 145).

D'altro canto, queste apparecchiature sono classificate di classe 2[^] ai sensi della citata Decisione della Commissione Europea e quindi non dovrebbero essere di libero uso. Non è dato di sapere quale sia la *ratio* che ha portato il legislatore ad elencare queste apparecchiature fra quelle di libero uso, dato che non sono – di fatto - di libero uso in senso tecnico.

Si osserva tuttavia che la materia è in evoluzione: a tal proposito si segnala la Decisione ECC/DEC/(11)03 sull'armonizzazione dell'uso della banda di frequenze CB 26,960-24,410 MHz (con l'esclusione di alcuni canali centrali).

L'utilizzatore deve quindi sapere che i CB, attualmente, non si possono esercitare senza la Dichiarazione di cui all'art. 145 del D. Lgs.vo 259/2003 e s.m.i.

B) Comunicazioni con PMR 446, assimilati a CB (art. 105 punto 1 lett. P)

Si tratta di comunicazioni foniche che il Codice assimila (allegato 25 art.37) a quelle della banda cittadina (CB), ma che sono definite nel DM 10 gennaio 2005 " *a corta portata* " (0,5W), cioè una sorta di via intermedia fra " *a corto raggio* " (≤ 0,1W) e " *debole potenza* " (4 W), quindi non completamente assimilabili ai CB dal punto di vista tecnico.

⁵⁴ In effetti sarebbero previsti diritti individuali d'uso per comunicazioni entro il proprio fondo dall'art. 40 dell'allegato 25 del Codice !!.

In effetti si tratta di apparecchiature che utilizzano la banda UHF 446,0 ÷ 446,1 MHz (norma ETSI EN 300 296) - con canalizzazione 12,5 KHz / 0,5W e.i.r.p. / antenna integrata e che, appartenendo oggi alla classe 1[^] (sottoclasse 51) ai sensi della Decisione UE, sono di *libero uso* (hanno cambiato classe nel 2006).

Poiché il Codice ora ne prevede il libero uso, non è più necessario che il fabbricante apporti a fianco della marcatura CE, il simbolo di *alert*, come accadeva fino a poco tempo fa.

Tuttavia il fabbricante deve fornire le informazioni all'utente riguardo al fatto che in Italia tali apparecchiature radio non si possono esercire senza la "*Dichiarazione di possesso*" (art. 145), oppure senza la *SCIA* (art. 104) secondo che se ne faccia un uso amatoriale o professionale. Il fabbricante deve inoltre avvertire che l'uso è soggetto al pagamento di un contributo annuo di euro 12,00 (indipendentemente dal numero di apparecchi posseduti).

C) **Assegnazione di frequenze in bande ad uso collettivo.**

L'allegato 25 del Codice delle Comunicazioni tratta dei **contributi amministrativi** dovuti per il rilascio/verifica delle autorizzazioni e per la concessione del diritto d'uso delle frequenze assegnate.

L'art.40 dell'allegato 25 prevede che si possa chiedere al Ministero l'assegnazione di una specifico frequenza nelle bande collettive destinate alla realizzazione di reti locali in tecnologia DECT , UMTS , RADIOLAN, HIPERLAN.

Si tratta di situazioni in cui il progettista sceglie di utilizzare le apparecchiature⁵⁵ in associazione con antenne direttive non previste dalla norma e ciò per la realizzazione di collegamenti fra punti fissi a non brevissima distanza.

Questa possibilità ammessa dal Codice si presenta particolarmente problematica perché, se da un lato prevede la pianificazione e la concessione di un diritto d'uso (artt. 10 e 11 dell'allegato 25), dall'altro non consente all'utente di godere di protezione da interferenze provenienti da altre apparecchiature regolarmente funzionanti in quelle bande, che sono ad uso collettivo e talune previste anche per servizi ad uso pubblico⁵⁶.

Questa situazione deve essere tenuta presente, nel caso in cui l'affidabilità del collegamento fosse considerata un'esigenza progettuale essenziale.

Si tratta inoltre di una situazione che si presta a facili violazioni della norma, rappresentate dall'installazione di antenne non consentite, in assenza di contestuale richiesta di assegnazione della frequenza al Ministero.

⁵⁵ fanno uso di antenne omnidirezionali dedicate o integrate o comunque tali da consentire il rispetto dei vincoli della raccomandazione CEPT /ERC/REC 70-03

⁵⁶ Accesso wireless alle reti / servizi ad uso pubblico a banda larga.

11 - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

L'eventuale violazione delle norme comporta l'avvio del procedimento previsto dalla legge 689/81, con l'applicazione delle sanzioni individuate dal D.Lgs.vo 259/03 per le autorizzazioni e dal D.Lgs.vo 269/01 per le apparecchiature.

L'accertamento della violazione e l'eventuale contestazione e/o sequestro cautelare sono di competenza sia all'Ispettorato territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico che della Polizia delle comunicazioni.

L'irrogazione della sanzione ed la confisca delle apparecchiature⁵⁷ sono attribuite al Direttore dell'Ispettorato territoriale, in funzione di Autorità amministrativa ai sensi della legge 689/81.

I controlli tecnici sulle apparecchiature sequestrate possono essere eseguiti dagli stessi Ispettorati (DM 275/02 art.5) o dall'Istituto Superiore delle Comunicazioni (ISCTI) o da privati " laboratori di prova accreditati " su incarico dell'organo accertatore.

La norma prevede che comunque possono essere utilizzate soltanto apparecchiature regolarmente immesse sul mercato europeo ai sensi del D.Lgs.vo 269/01 (Marcatura CE + Dichiarazione di conformità alla Direttiva 99/05/CE + notifica di immissione sul mercato – a cura del fabbricante o responsabile – nei casi previsti), costruite secondo norme armonizzate o meno (in quest'ultimo caso vi sarà il coinvolgimento di un Organismo Notificato) dall'Unione Europea, ma soprattutto esercite senza apporto di modifiche.

L'apporto di modifiche (da chiunque introdotte) genera apposite sanzioni pecuniarie, poiché fa decadere la conformità dell'apparecchiatura ai requisiti essenziali (unica eccezione i Radioamatori che possono modificare anche le apparecchiature acquistate e marcate CE limitatamente a quelle a loro destinate ed operanti nelle bande riservate all'attività di radioamatore) .

La Decisione della Commissione Europea 6-04-2000 ha introdotto l'obbligo per il fabbricante di avvertire l'utilizzatore (tramite il simbolo del punto esclamativo (!) – *alert*) circa la presenza di restrizioni all'uso in taluni Stati membri della UE. Questa indicazione deve essere prevista, quando serve, sull'apparecchiatura e dovrà essere integrata con specifiche informazioni che il fabbricante, o il responsabile dell'immissione sul mercato, dovrà fornire all'utente.

L'assenza di autorizzazione o il possesso di un'autorizzazione non adeguata comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria e la sospensione dell'attività, ai sensi del D.Lgs.vo 259/03 art. 102 (attività private) o art. 98 (servizi pubblici).

Il Decreto legge n. 262 del 3-10-2006 ha inasprito notevolmente il peso economico delle sanzioni di cui all'art. 98, cioè per violazioni agli obblighi dei servizi ad uso pubblico.

⁵⁷ è possibile il ritiro spontaneo dal mercato, come soluzione sostitutiva della confisca (DM 275/02 art.4, c.5)

Il procedimento che deve essere seguito dalla PA per l'irrogazione della sanzione amministrativa è definito dalla legge 689/81 e non ha subito modifiche sostanziali a partire dal suo impianto iniziale.

- I. L'organo preposto all'accertamento stila un **Verbale**, in contraddittorio con il soggetto che rappresenta l'ispezionato, in cui viene descritta con precisione la natura e l'entità della violazione commessa.
- II. Al verbale segue la notifica della **Contestazione** degli addebiti al soggetto responsabile della violazione ed a tutti gli eventuali obbligati in solido. In essa viene indicato l'ammontare dei valori minimo e massimo previsti per violazione, nonché la possibilità di "conciliare" pagando una cifra pari (generalmente) al doppio del minimo della sanzione editale. Viene anche data informazione sulla possibilità e sulle modalità di ricorso contro la contestazione avanti all'Autorità amministrativa competente per territorio.
- III. Qualora venga confermata dall'Autorità amministrativa la correttezza dell'accertamento e del successivo procedimento, in assenza di "conciliazione", l'Autorità **irroga la sanzione** nella misura che essa ritiene congrua fra il minimo ed il massimo, dandone esaustiva motivazione all'interessato.
- IV. Contro il provvedimento dell'Autorità è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria (Giudice di Pace o Tribunale Ordinario secondo il valore economico della sanzione).

Qualora fosse necessario procedere a **sequestro cautelare** delle apparecchiature, provvederebbe direttamente l'organo accertatore nella fase di accertamento.

Il sequestro si attua solo nei casi in cui sia prevista, per la violazione accertata, la **confisca definitiva** dei beni e quindi la loro successiva alienazione o distruzione.

Il materiale sequestrato può essere lasciato in custodia temporanea al soggetto ispezionato, con divieto di utilizzo e con obbligo di renderlo disponibile a semplice richiesta dell'Autorità.

12 – REATI

Nell'ambito della materia di cui si è trattato non sono generalmente presenti episodi che comportino denuncia alla Procura della Repubblica per il perseguimento di reati con alcune eccezioni:

1. apparecchiature che creano disturbi alle trasmissioni radiofoniche o televisive in regime di concessione,
2. apparecchi che creano danneggiamenti o turbative ai servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico⁵⁸: apparecchi di tipo Jammer⁵⁹, oppure amplificatori/ripetitori di segnali GSM/UMTS⁶⁰ o apparecchiature modificate.

⁵⁸ Art. 97 del D.lgs. 259/2003 e s.m.i.

⁵⁹ Si tratta di disturbatori di frequenze il cui unico scopo è quello di creare interferenze dannose; nella Unione Europea sono illegali – vedi raccomandazione ECC/REC/(04)01

⁶⁰ Si tratta di apparecchiature radio operanti nelle bande assegnate alla telefonia cellulare pubblica che amplificano e ripetono il segnale GSM/UMTS: pur previste, possono essere installate soltanto dagli Operatori Pubblici, ciascuno per la propria banda; diversamente potrebbero introdurre nella rete perturbazioni che determinerebbero la caduta delle comunicazioni, e quindi il danneggiamento della rete pubblica.

Tabella riassuntiva delle Autorizzazioni
 Secondo il Codice delle Comunicazioni
 (alla data del 26 giugno 2013)

Cat.	Apparecchiatura	Utenti riferibili alla stessa ragione	Rete della stessa ragione	Fondo della stessa ragione	Dielettrico confinato	Autorizzazione
1	Terminali wired	SI	SI	SI	SI	NO
2	DECT / UMTS/ RADIOLAN / HIPERLAN	SI	SI	SI	NO	NO
3	RADIOLAN / HIPERLAN/ SRD 61	SI	SI	NO	NO	NO
4	Solo ricevente	-----	-----	SI	NO	NO
5	Terminali PHONE CENTER / IP	NO	-----	SI	-----	SCIA gratuita pubblica
6	TERMINALI wired	SI	SI	NO	SI	SCIA onerosa
7	Radio Non SRD	SI	SI	NO	NO	SCIA onerosa
8	-----	NO	-----	-----	-----	SCIA onerosa pubblica

⁶¹ non radio microfoni operanti nella bande 174 ÷ 223 MHz e 470 ÷ 790 MHz.